

(N. 825)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 7 gennaio 1950 (V. disegno N. 520-24) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 GENNAIO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, è ratificato con la seguente modificazione:

All'articolo 2 aggiungere, fra il 1° e il 2° comma: « La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai professori di scuole secondarie i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino incaricati delle funzioni di professore straordinario presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861 ».

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1642

Disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 1.

La carriera dei professori delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado nonché delle accademie di belle arti, dei licei artistici e dei conservatori di musica è stabilita in conformità delle tabelle annesse al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

Per le promozioni al grado finale della carriera, l'anzianità nel grado precedente è ridotta a otto anni per i professori cui sia attribuita la qualifica di merito distinto, in base ad apposito concorso per titoli da effettuare secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I professori ordinari sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, in base all'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora per effetto del nuovo inquadramento sia attribuito uno stipendio inferiore a quello già percepito, la differenza sarà conservata come assegno personale utile a pensione, ma riassorbibile coi successivi aumenti.

Per i professori compresi in ruoli transitori ordinari lo sviluppo di carriera è quello pre-

TESTO MODIFICATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai professori di scuole secondarie i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino incaricati delle funzioni di professore straordinario presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861.

Identico.

Identico.

visto dalle tabelle annesse al presente decreto per i professori del corrispondente gruppo e ruolo.

Art. 3.

I presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono promossi al grado 5° per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 6°, nella aliquota di un decimo dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di scuola o istituto.

I presidi e i direttori delle scuole secondarie di primo grado sono promossi al grado 6°, per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 7°, nella stessa aliquota di cui al precedente comma.

Qualora i posti di organico non raggiungano il numero di dieci, sarà egualmente riservato un posto per la promozione al grado superiore per merito comparativo.

Il capo d'istituto che, dopo la promozione, passa a scuola o istituto di tipo diverso è iscritto nel nuovo ruolo, ma il posto da lui occupato è esclusivo dal computo dei posti del nuovo ruolo non disponibili per promozione. Resta invece compreso tra i non disponibili il posto che avrebbe occupato nel ruolo nel quale si trovava all'atto della promozione se non ne fosse mai uscito.

Art. 4.

Per lo scrutinio annuale degli aventi titolo al grado superiore ai sensi del precedente articolo, il Ministro per la pubblica istruzione nomina una Commissione per gli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e una Commissione per gli Istituti e le scuole d'istruzione media tecnica.

Le Commissioni di cui al precedente comma sono composte, ciascuna, del direttore generale del rispettivo gruppo di istituti e scuole, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e di un provveditore agli studi.

I capi delle corrispondenti divisioni del Ministero sono chiamati a far parte delle Commissioni per le promozioni che si riferiscono al personale direttivo delle scuole ed

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

istituti di rispettiva competenza. Di ciascuna delle Commissioni fa parte inoltre un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero con funzioni di segretario.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si estendono, in quanto applicabili, al personale direttivo e insegnante degli istituti e scuole d'arte secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

Carriera dei professori degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria.

Professori di ruolo A (gruppo A)

Professore straordinario	grado	10°
dopo tre anni di servizio	»	9°
dopo nove anni di servizio	»	8°
dopo quindici anni di servizio	»	7°
dopo ventisette anni di servizio	»	6°

Professori di ruolo B (gruppo A)

Professore straordinario	grado	11°
dopo tre anni di servizio	»	10°
dopo otto anni di servizio	»	9°
dopo tredici anni di servizio	»	8°
dopo venticinque anni di servizio	»	7°

Professori di ruolo C (gruppo B)

Professore straordinario	grado	12°
dopo tre anni di servizio	»	11°
dopo otto anni di servizio	»	10°
dopo quattordici anni di servizio	»	9°
dopo ventisei anni di servizio	»	8°

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

TABELLA A.

Identica.

TABELLA B.

**Carriera dei professori degli Istituti d'istruzione
artistica e musicale.****1° ACCADEMIE DI BELLE ARTI, LICEI ARTISTICI
E CONSERVATORI DI MUSICA:***Professori di 1ª classe (gruppo A)*

Professore di prima nomina . . . grado	7°
dopo cinque anni di servizio . . . »	6°
dopo diciassette anni di servizio . . . »	5°

Professori di 2ª classe (gruppo A)

Professore di prima nomina . . . grado	8°
dopo cinque anni di servizio . . . »	7°
dopo tredici anni di servizio . . . »	6°
dopo venticinque anni di servizio »	5°

Professori di 3ª classe (gruppo A)

Professore di prima nomina grado	9°
dopo cinque anni di servizio »	8°
dopo tredici anni di servizio »	7°
dopo venticinque anni di servizio »	6°

Professori di 4ª classe (gruppo A)

Professore straordinario grado	10°
dopo tre anni di servizio »	9°
dopo nove anni di servizio »	8°
dopo quindici anni di servizio »	7°
dopo ventisette anni di servizio »	6°

Professori di 5ª classe (gruppo A)

Professore straordinario grado	11°
dopo tre anni di servizio »	10°
dopo otto anni di servizio »	9°
dopo tredici anni di servizio »	8°
dopo venticinque anni di servizio »	7°

TABELLA B.

Identica.